



SEGRETERIA DI STATO
PER L' ISTRUZIONE E LA CULTURA E L'UNIVERSITA, LA RICERCA, L'INFORMAZIONE,
LO SPORT, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

PROGETTO DI LEGGE
DISCIPLINA DELLA FRODE SPORTIVA E DELL'ABUSIVO ESERCIZIO DI GIUOCO O DI SCOMMESSA

Titolo I

Modifiche al Codice Penale e successive modifiche

Articolo 1

1. È abrogato l'articolo 204, terzo comma, numero 4 del Codice Penale.

Articolo 2

1. Dopo l'articolo 204 quater del Codice Penale è aggiunto l'articolo 204 quinquies :

"Articolo 204 quinquies

(Frode sportiva)

Chiunque usa artifici o raggiri al fine di alterare il risultato di una competizione sportiva, è punito con la prigionia, la multa a giorni e l'interdizione di terzo grado.

La stessa pena si applica a chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. La stessa pena si applica altresì al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Le pene sono aumentate di un grado se le condotte di cui ai commi precedenti sono dirette ad ottenere vincite in concorsi pronostici o scommesse autorizzati".

Titolo II

Modifiche alla Legge 30 settembre 2015 n. 149 "Disciplina dell'Attività Sportiva"

Articolo 3

1. Dopo l'articolo 60 della Legge 30 settembre 2015 n. 149 sono aggiunti gli articoli 60 bis e 60 ter:

"Articolo 60 bis

(Rapporti fra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria)

1. L'esercizio dell'azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. L'avvio dell'azione penale non interrompe, influenza o sospende il procedimento disciplinare sportivo.

2. Gli organi inquirenti e requirenti della giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti formati o acquisiti nell'ambito di procedimenti penali.

Articolo 60 ter

(Obbligo di denuncia)



SEGRETERIA DI STATO
PER L' ISTRUZIONE E LA CULTURA E L'UNIVERSITA, LA RICERCA, L'INFORMAZIONE,
LO SPORT, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

1. I Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o delle Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute e affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) o degli altri enti o associazioni sportive, nonché i rispettivi organi inquirenti e requirenti, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia del misfatto di cui all'articolo 204 quinquies del Codice Penale, sono obbligati a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria.”.

Titolo III

Modifica alla Legge 25 luglio 2000 n.67 “Disciplina per l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell'abilità e delle scommesse” e successive modifiche

Articolo 4

1.L'articolo 16 della Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 16

(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesso)

1. È punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado, chiunque, senza autorizzazione:
 - a) organizza, gestisce o esercita, anche a distanza, giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse o concorsi pronostici su competizioni sportive o su altre attività che la legge riserva ad ente autorizzato;
 - b) raccoglie la prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi dai soggetti di cui all'articolo 5 della presente legge, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado nonché la multa.
3. È punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo.”.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge a in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.